TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 27

Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata: lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,; addetti ai servizi familiari:

A) comuni con oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

B) comuni con non oltre 100.000 abitanti: uomini a servizio intero, lire 8 per settimana; uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; donne a servizio intero, lire 3 per settimana; donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.

La riscossione del contributo e' effettuata con le modalita' stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 25 aprile 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	III — Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it